

# Vito SARACINO

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

## **MANOVRA CORRETTIVA D.L. 50/2017: SPLIT PAYMENT**

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017, convertito nella Legge 21 giugno 2017 n° 96, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23/06/2017, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", contiene diverse novità in campo fiscale e, tra le altre, l'estensione del meccanismo dello split payment a particolari categorie.

### **COS'E' LO SPLIT PAYMENT**

Il meccanismo dello split payment (denominato "scissione dei pagamenti"), è stato introdotto dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 - inserito dall'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. Legge di stabilità 2015) - per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di talune Pubbliche Amministrazioni (le PA coinvolte nello split payment sono state riportate all'interno delle C.M. n. 1/E del 9 febbraio 2015), per le quali queste ultimi non siano debitori d'imposta ai sensi della normativa Iva.

Il D.M. 23 gennaio 2015 ha stabilito che i soggetti passivi Iva che effettuano operazioni attive per le quali torna applicabile lo split payment:

- Devono emettere, nei confronti delle PA coinvolte, la fattura secondo le regole generali di emissione indicando sia la base imponibile che l'Iva (con l'aliquota propria dei beni ovvero dei servizi prestati) con l'annotazione "scissione dei pagamenti";
- Devono registrare le fatture emesse ai sensi degli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 633/1972, senza scomputare l'imposta nella liquidazione periodica.

### **ESTENSIONE DELLO SPLIT PAYMENT**

A partire dal prossimo 1° luglio 2017 sarà esteso l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'Iva anche alle operazioni effettuate nei confronti di altri soggetti che, fino ad ora, pagavano l'imposta ai loro fornitori secondo le regole generali. In particolare, l'estensione riguarderà:

- Tutte le amministrazioni, gli enti ed i soggetti inclusi nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione, ossia tutte le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio e loro associazioni, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, l'Aran, le agenzie di cui al D.Lgs. n. 300/1999 e il Coni;
- Le società controllate ai sensi dell'art. 2359, primo comma, nn. 1) e 2) del codice civile, direttamente dalla presidenza del consiglio dei ministri e dai ministeri;
- Le società controllate ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, direttamente da regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;
- Le società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1) del codice civile, dalle società di cui ai precedenti punti 2 e 3, anche nel caso in cui le controllanti rientrino nel perimetro dei soggetti pubblici agli effetti del bilancio consolidato oppure fra le società di cui al successivo punto 5;

# Vito SARACINO

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

Le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana.

Ulteriore novità riguarda l'abrogazione del comma 2 dell'art. 17-ter, che escludeva dallo split payment i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito: di conseguenza, anche le prestazioni in esame, rese nei confronti dei soggetti elencati nei commi 1 e 1-bis dell'art. 17-ter, dal 1° luglio rientreranno nel meccanismo della scissione dei pagamenti.

## **OPERAZIONI ESCLUSE DALLO SPLIT PAYMENT**

Resta fermo, come in precedenza, l'applicabilità dello split payment alle operazioni per le quali i cessionari/committenti "non sono debitori dell'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto".

Sono pertanto escluse dal meccanismo le operazioni soggette al regime particolare dell'inversione contabile (o reverse charge): ad esempio, le operazioni menzionate nell'art. 17, settimo e ottavo comma, del DPR 633/1972 (prestazioni di subappalto in edilizia, cessioni di fabbricati imponibili su opzione, prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti e di completamento degli edifici, cessioni di oro, di rottami ecc.), le operazioni trasfrontaliere (es. acquisti intracomunitari, acquisti di beni e servizi da fornitori esteri ecc.).

Naturalmente, affinché l'operazione rientri nel regime dell'inversione contabile, e sia quindi esclusa dallo split payment, è necessario che il concessionario/committente agisca in veste di soggetto passivo, requisito che non è richiesto, invece, ai fini dell'applicazione dello split payment.

In sostanza, il regime dell'inversione contabile, caratterizzato da profili di specialità sia oggettivi (riguarda solo alcune operazioni) che soggettivi (richiede lo status di soggetto passivo del destinatario), ha diritto di precedenza sul meccanismo, anch'esso speciale, dello split payment: pertanto, qualora sussistano i presupposti dell'inversione contabile, il cessionario/committente assume la qualifica di debitore dell'imposta e dovrà, in quanto tale, applicare l'imposta stessa all'operazione imponibile ricevuta, individuandone la base imponibile e l'aliquota, mentre il fornitore si limiterà ad emettere la fattura senza addebito dell'imposta e con l'annotazione "inversione contabile".

In via interpretativa, l'Agenzia delle Entrate ha dichiarato che lo split payment non può trovare applicazione nei seguenti casi:

- In tutte le ipotesi in cui la fattura del fornitore, in forza di particolari disposizioni, non evidenzia l'Iva (per esempio, operazioni soggette a regime del margine, a quello dell'editoria, ecc.);
- Operazioni legittimamente non documentate da fattura, bensì da ricevuta o scontrino fiscale (es. acquisti effettuati presso commercianti al minuto);
- Operazioni documentate dalle fatture semplificate di cui all'art. 21-bis, DPR 633/1972;
- Particolari operazioni nelle quali il cessionario/committente non effettua alcun pagamento al fornitore, il quale ha già nella propria disponibilità il corrispettivo (es. servizi di riscossione delle entrate e altri proventi);
- Fatture emesse in dipendenza dell'esercizio del diritto di rivalsa dell'imposta pagata a seguito di accertamento, secondo le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 60 del DPR n. 633/1972.

## **ENTRATA IN VIGORE**

Le nuove norme si applicano alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017. Tali norme, inoltre, si applicano fino alla scadenza fissata dalla Commissione Europea e dal Consiglio UE, che avevano autorizzato l'Italia ad applicare il meccanismo di scissione dei pagamenti fino al 31 dicembre

# Vito SARACINO

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

2017, data che è stata poi prorogata al 30 giugno 2020, attraverso una nuova autorizzazione che riprende le novità legislative introdotte dalla manovra.

FUNZIONAMENTO DELLO SPLIT PAYMENT			
Il cedente/prestatore emette regolare fattura con Iva			
Cedente/prestatore		Cessionario/committente	
Non incassa l'Iva dal cessionario/committente	Non versa l'Iva all'Erario	Versa unicamente l'imponibile al cedente/prestatore	Procede al versamento dell'Iva all'Erario

<b>LE CONSEGUENZE DELLO SPLIT PAYMENT</b>	Non è possibile evadere l'Iva	In tal caso il cedente/prestatore non entra in possesso dell'Iva, quindi non vi è possibilità di appropriarsene non versandola
	Maggior credito Iva in capo ai cedenti/prestatori	Il cedente/prestatore che non incassa l'Iva e ha effettuato acquisti corrispondendo Iva chiuderà, nella generalità dei casi, a credito Iva. Tale credito Iva andrà chiesto a rimborso, ovvero utilizzato in compensazione. Per tali crediti è stata prevista la possibilità di rimborso Iva prioritario
	Annotazioni contabili	Andrà creata una "causale" contabile per le operazioni in split payment la quale evidenzierà che l'Iva esposta in fattura non deve essere versata da parte del cedente/prestatore
	Effetti per lo Stato Italiano	Ridotta evasione dell'Iva e incasso immediato della stessa da parte dei cessionari/committenti

Bitonto, 27/06/2017

**Dott. Vito SARACINO**

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it